

Numero
6210

fr

0

Bellinzona
13 dicembre 2023

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sicurezza
alimentare e di veterinaria USAV
3033 Berna

*Invio per posta elettronica in formato Word
e PDF a vernehmlassungen@blv.admin.ch*

Procedura di consultazione alla modifica dell'ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) e sulla nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per alimenti per animali e come concime (ORSOAn)

Gentili signore, egregi signori,

ci riferiamo alla consultazione menzionata in epigrafe e tramite la presente vi ritorniamo il modulo di risposta.

Ringraziandovi per l'opportunità accordata di esprimersi in materia, vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Allegato:

- menzionato

Copia a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
**Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen BLV**
Recht

**Consultazione alla modifica dell'ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) e
sulla nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per alimenti per animali e come
concime (ORSOAn)
(dal 18 settembre 2023 al 15 dicembre 2023)**

Parere di

Nome / azienda / organizzazione / ufficio: Consiglio di Stato del Cantone Ticino

Abbreviazione dell'azienda / dell'organizzazione / dell'ufficio: CdS

Indirizzo, luogo: Residenza governativa, 6500 Bellinzona

Persona di contatto: Luca Bacciarini

Telefono: 091/814.41.00

E-mail: luca.bacciarini@ti.ch

Data: 5 dicembre 2023

Indicazioni importanti:

1. Si prega di non modificare la formattazione del modulo
2. Utilizzare una nuova riga per ogni articolo dell'ordinanza
3. I pareri devono essere inviati in forma elettronica, come documento **Word**, entro il 15 dicembre 2023 al seguente indirizzo:
vernehmlassungen@blv.admin.ch

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen BLV
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Bern
Tel. +41 58 463 30 33
info@blv.admin.ch
www.blv.admin.ch

1 Osservazioni generali

Desideriamo ringraziarvi per l'opportunità di commentare la revisione dell'Ordinanza sui sottoprodotti di origine animale e dell'Ordinanza del DFI sull'utilizzo dei sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione animale e come fertilizzanti. In linea di principio, siamo favorevoli alla proposta di modifica e accogliamo con favore la maggior parte degli emendamenti proposti.

L'uso di proteine animali nell'alimentazione del bestiame ha senso dal punto di vista ecologico. Tuttavia, è importante adottare misure di sicurezza adeguate per evitare a tutti i costi un'altra "crisi della BSE". Con la creazione di questo regolamento, per motivi di sostenibilità, vengono stabilite regole severe per la reintroduzione delle farine di carne e ossa nell'alimentazione degli animali da allevamento. Grazie alla separazione delle catene di produzione, al rispetto delle procedure di produzione e all'introduzione di controlli regolari, il rischio di una nuova epidemia di BSE rimane limitato, ma il regolamento proposto è molto complesso. È ovvio che questa complessità moltiplica i punti critici e aumenta il rischio che una lacuna nel sistema venga riconosciuta solo in ritardo, con la conseguente produzione di prodotti non sicuri o non più conformi alla separazione delle filiere produttive. Inoltre, le opzioni di controllo sono limitate, poiché la documentazione della conformità viene effettuata principalmente nell'ambito dell'auto ispezione.

Le misure necessarie, come i processi di purificazione per inattivare le proteine prioniche, sono costose, complesse e soggette a errori. Per limitare la possibilità di scappatoie e quindi di deviazioni dal sistema, sarebbe opportuno semplificare il quadro normativo rinunciando alla possibilità di separare i percorsi produttivi (compresi il trasporto e lo stoccaggio) in termini di spazio e tempo. Ciò dovrebbe significare che le strutture autorizzate a produrre mangimi contenenti proteine di origine animale possono lavorare solo con prodotti provenienti da una singola specie animale. Non dovrebbe quindi essere possibile lavorare sottoprodotti di diverse specie animali nello stesso stabilimento, anche se gli animali e/o i prodotti sono macellati, disossati, tagliati, raccolti, trasformati o conservati in locali separati. Ciò aumenterebbe la sicurezza sanitaria e allo stesso tempo semplificherebbe i processi di produzione e di controllo.

La creazione di una base giuridica per la prassi esistente in materia di elenchi di società è accolta con favore. Riteniamo utile anche il chiarimento di alcuni termini, che semplifica l'interpretazione rispetto alla versione precedente.

Inoltre, sosteniamo l'introduzione dei requisiti per la cremazione e la regolamentazione per la somministrazione di piccoli animali alimentari agli animali domestici nel proprio allevamento.

Riteniamo inoltre opportuno nell'ambito delle revisioni di altre leggi e ordinanze unificare il termine di conservazione dei documenti a tre anni.



2 Osservazioni sui singoli articoli sull'ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale

In generale, il principio e la struttura dell'attuale OSOAn devono essere mantenuti. Tutti i prodotti di origine animale che sono regolamentati nell'ambito dell'OSOAn devono essere classificati come sottoprodotti di origine animale, suddivisi nelle tre categorie di rischio esistenti. Il recupero incanalato è un ulteriore tipo di smaltimento consentito ai sensi della OSOAn. Oltre alle categorie classiche, l'attuale proposta introduce una sottocategoria di categoria 3 di recupero dei sottoprodotti di origine animale mediante recupero incanalato, che richiede una nuova definizione in termini di etichettatura.

Occorre evitare che i sottoprodotti di origine animale ottenuti per l'utilizzo incanalato vengano aggiornati in termini di categorizzazione a "sottoprodotti di origine animale di alta qualità nell'utilizzo canalizzato", in quanto devono essere assegnati alla categoria 3 in ogni fase della catena alimentare fino all'alimentazione finale in base ai prodotti di origine utilizzati, in quanto si tratta di prodotti animali che non devono più essere utilizzati nella catena alimentare. L'introduzione di requisiti separati e ripetitivi per i sottoprodotti animali nel recupero incanalato crea incertezza e favorisce i malintesi. Di conseguenza, i requisiti legali per la gestione dei sottoprodotti di origine animale per il recupero incanalato dovrebbero essere elencati nei capitoli pertinenti in aggiunta ai requisiti esistenti. È necessario evitare a tutti i costi le duplicazioni, sia per quanto riguarda le relazioni obbligatorie, l'autorizzazione e l'autoregolamentazione, sia per quanto riguarda argomenti quali lo stoccaggio e il trasporto o l'etichettatura.

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica(testo proposto)
Art. 2 cpv. 2 lett. g	Il chiarimento o la ridefinizione sono benvenuti, in quanto semplificano l'interpretazione rispetto alla versione precedente.	
Art. 3 lett. h ^{bis}	Non è chiaro come venga definito il termine "adatto". Sostituire con "autorizzato".	[...] e adatto autorizzato alla produzione di mangimi o fertilizzanti, ...

Art. 3 lett. h ^{bis} Cifra 8	L'aggiunta dell'origine animale per il fosfato dicalcico e il fosfato tricalcico può essere omessa, poiché l'origine animale è già menzionata due volte come prerequisito nell'ambito dell'h ^{bis} : " <i>proteine animali trasformate</i> : prodotto derivato ottenuto da sottoprodotti di origine animale della categoria 3".	8. fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ;
Art. 3 lett m ^{ter}	La validità dell'OSOAn si applica solo a tali articoli di origine animale.	m ^{ter} . Cibo per animali domestici: mangimi e giocattoli da masticare <u>di origine animale per animali domestici</u> ;
Art. 3 lett. n risp. n ^{bis}	Il chiarimento o la ridefinizione sono benvenuti, in quanto semplificano l'interpretazione rispetto alla versione precedente.	
Art. 3 lett. n ^{bis}	Semplificare la struttura della frase per renderla più chiara.	n ^{bis} liquame: escrementi e urine, con o senza lettiera, di animali da allevamento, esclusi gli animali acquatici di aziende di acquacoltura.
Art. 3 lett. n ^{ter}	Chiarire che uova si riferisce a uova di insetti.	n ^{ter} Feci di insetti: miscela di escrementi di insetti utili, substrato alimentare, parti di insetti da reddito e uova <u>di insetti</u> morti, in cui la percentuale di insetti da reddito non supera il 5 per cento del volume o il 3 per cento del peso;
Art. 3 Definizioni	Si suggerisce di definire con maggiore precisione ulteriori termini quali "sottoprodotti animali grezzi", "alimenti grezzi per animali da compagnia", "alimenti trasformati per animali da compagnia", "substrati di coltura pronti per la vendita", "sottoprodotti di origine animale che non possono essere conservati a temperatura ambiente".	
Capitolo 3: Commercio e smaltimento, Sezione 1: Principi, obbligo di notifica e autorizzazione, controllo autonomo	La prima sezione del capitolo 3 contiene i principi, l'obbligo di notifica e autorizzazione, il controllo autonomo per il trattamento e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale. Il recupero canalizzato è un altro modo per smaltire specifici sottoprodotti di origine animale come mangimi per il bestiame in condizioni controllate. L'estrazione, la lavorazione e lo stoccaggio intermedio di sottoprodotti di origine animale K3 avvengono con l'obiettivo di smaltirlo come mangime per animali. Di conseguenza, occorre valutare se le condizioni quadro relative all'obbligo di comunicazione, all'autorizzazione e al controllo autonomo per il recupero canalizzato debbano essere presentate anche nel terzo capitolo, e non separatamente come titolo di massima del capitolo 4, in cui sono disciplinati i dettagli dell'attuazione per l'uso dei sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione animale.	Il capitolo 4, sezione 2a: "Requisiti amministrativi in caso di recupero canalizzato" dovrebbe essere integrato nel suo complesso nel capitolo 3, sezione 1: "Principi, obbligo di notifica e autorizzazione, controllo autonomo". Di conseguenza, le disposizioni degli articoli da 32c a 32j verrebbero spostate negli articoli da 10 a 15.

Art. 15 cpv. 1	Le procedure di controllo nell'ambito della lavorazione sono previste solo per gli impianti e gli stabilimenti in conformità all'Allegato 1b numeri 11, 14, 15. <u>Dovrebbe applicarsi anche agli impianti e agli stabilimenti di cui all'allegato 1b numero 16.</u>	Art. 15 cpv. 1 seconda frase da aggiungere: "Per gli impianti e gli stabilimenti autorizzati in conformità all'allegato 1b numeri 11, 14, 15 e 16..."
Art. 17 e altri, ad esempio l'allegato 1b	Questa sezione chiarisce che i termini "impianto" e "stabilimento" sono utilizzati in modo incoerente nella OSOAn. Secondo le definizioni dell'art. 3, un impianto è una struttura utilizzata per la trasformazione, l'utilizzo o l'incenerimento di sottoprodotti di origine animale (definizione molto generica); il termine stabilimento non è definito, ma tuttavia compare spesso e in combinazione con l'impianto, il che crea confusione. Esempio: l'Allegato 1b, che si riferisce solo agli stabilimenti ad eccezione del cpv. 5. Inoltre, non è chiaro cosa si intenda con il termine gruppo di prodotti.	Definizione chiara di stabilimento (in contrapposizione a impianto) e uso coerente dei termini anche nell'ORSOAn. Definizione del termine gruppo di prodotti.
Sezione 3	Testo della struttura prima dell'art. 19: il titolo dovrebbe essere adattato, poiché non si riferisce solo al trasporto, ma in generale ai requisiti per la raccolta, lo stoccaggio provvisorio e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale.	
Art. 20 cpv. 5	Va aggiunto che anche le copie dei documenti di accompagnamento devono essere conservate per tre anni presso l'azienda di origine e l'azienda di trasporto; precedenti esperienze di applicazione hanno dimostrato che questi documenti non sono disponibili o che la base giuridica non è formulata in modo sufficientemente chiara.	Cpv. 5: Le schede d'accompagnamento originali vanno conservate per tre anni dall'azienda destinataria (struttura). Le copie dei documenti di accompagnamento devono essere conservate per tre anni dall'azienda (impianto) di origine e dall'impresa di trasporto. I competenti organi di controllo federali e cantonali hanno sempre accesso alla documentazione.
Art. 25 cpv. 1 lett. e	La sepoltura degli equidi nei cimiteri per animali non è più appropriata e dovrebbe essere messa in discussione, dato che ora ci sono crematori che cremano anche animali di grandi dimensioni.	lett. e: Animali domestici ed equini nei cimiteri per animali
Art. 25a cpv. 2	Riguarda le misure disposte in caso di epidemia, correzione degli articoli citati dell'OFE.	² Gli animali che presentano segni di epizootia o sono soggetti a provvedimenti di sequestro ai sensi degli articoli 66-71 dell'OFE non possono essere cremati.
Art. 25a	L'obbligo di conservare registri a fini contabili deve essere definito.	³ I crematori di animali devono tenere un registro dell'origine, della specie e del numero di animali cremati. <u>I registri devono essere conservati per tre anni.</u>

Art. 27cpv 3 lett. e	<p>La disposizione copre tutti i tipi di fertilizzanti, tranne il liquame. Pertanto, include inutilmente anche i fertilizzanti che non contengono componenti ai sensi della OSOAn. Vi è inoltre una discrepanza con l'obbligo di documentazione ai sensi dell'art. 55 ORSOAn.</p> <p>La disposizione dovrebbe essere limitata ai tipi di fertilizzanti che rientrano nell'area di competenza della OSOAn. Inoltre, il requisito e l'obbligo di documentazione devono essere armonizzati. Un'applicazione sensata è possibile solo se l'applicazione e la documentazione sono regolamentate allo stesso modo.</p>	e. Foraggio verde proveniente da aree su cui sono stati applicati fertilizzanti contenenti <u>sottoprodotti di origine animale</u> diversi dal liquame o dai sottoprodotti ai sensi dell'art. 28, cpv. 1, a meno che...
Titolo Sezione 2: Alimentazione degli animali da reddito e art. 30b	<p>Con l'omissione del riferimento alla deviazione dall'Art. 27 cpv. 3, non è chiaro se l'Art. 27 cpv. 1 e 2 si applichi ancora nonostante le eccezioni, o se le eccezioni abbiano la precedenza su di esse. Ciò è particolarmente importante nel caso dei pesci, poiché il divieto di cannibalismo di cui all'art. 27, par. 2, dovrebbe continuare ad essere applicato.</p> <p><u>Questo dovrebbe essere integrato nel titolo, in modo da rendere superfluo il riferimento ad esso nell'art. 30b.</u></p>	<p>Sezione 2: <deroghe al divieto di alimentazione degli animali da reddito in caso di riciclaggio canalizzato <u>in deroga all'articolo 27, paragrafo 3.</u></p> <p>30b In deroga all'articolo 27, cpv. 3, In caso di riciclaggio canalizzato, le proteine trasformate di pollame possono entrare nella composizione di alimenti per....</p>
Art. 29 lett. b	Se la farina di pesce viene utilizzata come sostituto del latte, l'animale non è per definizione svezzato, fino a quando è alimentato in questo modo.	b. il prodotto in polvere sostitutivo del latte viene commercializzato allo stato secco e dopo averlo diluito in un liquido viene somministrato ai ruminanti non svezzati in aggiunta o in sostituzione del latte materno postcolostrale o a alla fine dello svezzamento; e
Art. 30b	Potrebbe essere sensato prendere in considerazione pure i pulcini maschi di un giorno.	Completare: a. la materia prima è costituita da sottoprodotti di origine animale di categoria 3 provenienti da pollame ai sensi dell'art. 7, lett. a, c, e o f;
Art. 31a	La menzione dei substrati vegetali nel paragrafo 2 definisce in modo definitivo con cosa possono essere alimentati gli insetti. I mangimi autorizzati per gli insetti che non contengono sottoprodotti di origine animale sono disciplinati in altre ordinanze (ordinanza sui mangimi) e non sono trattati in questa sede.	² Le larve di insetti possono essere alimentate con substrati vegetali e con i sottoprodotti di origine animale seguenti:
Art. 32a	Il termine "seguenti" implica che non tutte le fasi sono coperte.	² Fa in modo che le contaminazioni incrociate vengano evitate <u>in tutte le fasi</u> del riciclaggio canalizzato seguenti:

Art. 32b	L'articolo specifica solo i requisiti per il trasporto, ma non per l'immagazzinamento. In alternativa, si potrebbero aggiungere i principi di immagazzinamento, rendendo il titolo nuovamente appropriato. Sarebbe inoltre opportuno considerare l'integrazione di queste disposizioni in quelle esistenti in materia di trasporto (art. 19). Se necessario, i requisiti di trasporto possono anche essere trasferiti alla ORSOAn, il che renderebbe superfluo questo passaggio nell'OSOAn.	Adattare il titolo: Art. 32b (nuovo) Trasporto e immagazzinamento. Alternative: - Anche l'immagazzinamento dovrebbe essere incluso in questo articolo; - inserire trasporto e immagazzinamento nell'attuale Art. 19; oppure - spostare l'intero contenuto nell'ORSOAn.
Art. 32b cpv.3	Per analogia con altri obblighi di conservazione, i documenti devono essere conservati per tre anni anziché due.	I documenti devono essere conservati per <u>tre anni</u> .
Art. 32b	È necessario riesaminare nel dettaglio per escludere completamente l'utilizzo di locali, percorsi produttivi e contenitori per il trasporto con proteine animali diverse in tempi diversi, poiché sono proprio queste sovrapposizioni lungo la filiera produttiva a rappresentare il rischio maggiore di contaminazione crociata e, al contempo, a rendere notevolmente più difficile l'attività ispettiva in termini di applicazione della normativa, in quanto la documentazione del rispetto dei requisiti di legge viene effettuata principalmente nell'ambito dell'autocontrollo da parte dei soggetti coinvolti. Inoltre, il processo di pulizia per l'inattivazione delle proteine prioniche eventualmente presenti, che sono all'origine delle TSE, è molto lungo e complesso, tanto che l'applicazione appropriata da parte di non addetti ai lavori nell'ambito di una procedura documentata per prevenire la contaminazione incrociata appare discutibile. Anche in questo caso, le opzioni di controllo nell'ambito dell'applicazione della legge sono poche. Solo una separazione coerente dei percorsi di stoccaggio, trasporto e produzione per quanto riguarda l'uso di diverse proteine animali nel senso di un utilizzo canalizzato crea la massima sicurezza possibile per l'uomo e gli animali.	Esaminare i requisiti in modo più dettagliato in termini di separazione coerente dei percorsi di stoccaggio, trasporto e produzione delle diverse proteine animali e formularli di conseguenza.
Art. 32c	Non è chiaro se e con quale termine si intenda l'azienda di produzione primaria che desidera utilizzare il mangime (è un'azienda di alimentazione o di stoccaggio?). Questo punto deve essere formulato più chiaramente, poiché l'elenco di cui all'art. 32a lett. d implica che l'uso deve essere distinto dallo stoccaggio. Negli impianti di produzione primaria, in genere, sono previsti sia lo stoccaggio che l'utilizzo. Un obbligo di notifica è auspicabile per la pianificazione dei controlli.	Deve essere chiaramente formulato se l'azienda (agricola o di produzione primaria) è un'azienda di stoccaggio o meno. Dovrebbe essere esaminato anche un obbligo di notifica.

Art. 32c	Le aziende che producono mangimi in conformità all'Allegato 5 OSOAn necessitano di un'autorizzazione. Non è plausibile che le aziende che producono mangimi con il riciclaggio canalizzato richiedano improvvisamente solo la registrazione. L'obbligo di autorizzazione dovrebbe rimanere in vigore anche per tutti i processi di canalizzazione. Anche le aziende di trasporto dovrebbero essere prese in considerazione, in quanto rappresentano un rischio di diffusione di malattie da non sottovalutare.	Modificare l'art. 32c e l'allegato 1b, capitolo 2, in modo da <u>richiedere un'autorizzazione per tutte le</u> aziende di produzione, trasporto e stoccaggio.
Art. 32c cpv. 1	Utilizzare sempre la dicitura aziende alimentari e di trasformazione alimentare per distinguerle dagli stabilimenti di trasformazione che producono alimenti per animali. Inoltre, il trasporto di questi sottoprodotti di origine animale deve essere soggetto all'obbligo di notifica come gli altri sottoprodotti di origine animale. Adattare in modo coerente ad esempio anche l'Allegato 1b.	Aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione <u>alimentare</u> che intendono ottenere, trasformare o <u>trasportare...</u>
Art. 32c cpv. 2	Per le categorie di stabilimenti elencate, mancano le descrizioni di cui all'art. 3, che consentirebbero una chiara categorizzazione lungo la catena alimentare e dei mangimi. Ciò sarebbe necessario almeno nel settore della produzione di mangimi, in modo che non sia necessario fare riferimento all'Allegato 1b per sapere quale tipo di stabilimento è soggetto ad autorizzazione. L'attuale formulazione del paragrafo 2 include le aziende agricole, poiché l'effettiva alimentazione degli animali da reddito avviene nell'azienda. Anche in questo caso, il trasporto di questi sottoprodotti di origine animale dovrebbe essere soggetto all'obbligo di notifica come gli altri sottoprodotti di origine animale.	All'art. 3 deve essere aggiunta la descrizione degli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento. Adattamento della formulazione del paragrafo 2: gli stabilimenti di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento <u>ai sensi di ...</u> che immagazzinano, utilizzano o desiderano <u>trasportare</u> sottoprodotti di origine animale <u>per la produzione di alimenti per gli animali da reddito con il riciclaggio canalizzato</u> devono...
Art. 32e	I criteri per le deroghe dalla richiesta di autorizzazione sono difficili da comprendere. Dubitiamo del senso e della controllabilità di questa esenzione. Le deroghe devono essere abolite.	Rinunciare alle deroghe
Art. 32i (Art. 14)	L'autorizzazione non dovrebbe poter essere revocata solo in caso di gravi carenze. Deve essere possibile revocare l'autorizzazione anche in caso di ripetute carenze (anche se non gravi) che non vengono corrette. Inoltre, si pone la questione se nell'OSOAn debbano esserci due articoli paralleli sulla revoca delle autorizzazioni. L'art. 14 contiene già le disposizioni sulla revoca delle autorizzazioni in altri settori; se necessario, si può riassumere il tutto in un unico articolo.	Se durante le ispezioni ufficiali vengono individuate carenze gravi o ripetute o se le condizioni associate all'autorizzazione non vengono rispettate... Si dovrebbe anche esaminare se l'art. 32i possa essere incorporato nell'art. 14. In ogni caso, anche l'art. 14 dovrebbe essere modificato come descritto sopra.

Art. 33b	Se l'articolo 10, cpv. 3, lett. f ^{bis} , che vi fa riferimento, riguarda solo i piccoli animali morti o parti dei loro resti che vengono utilizzati per nutrire gli animali da compagnia, il titolo dell'articolo 33b non dovrebbe quindi riferirsi a "piccoli animali" (cioè esseri viventi), ma a "carcasse o parti di carcasse di piccoli animali" come citato nel contenuto dell'articolo. Evitare l'utilizzo in italiano di "corpo" o "corpi" in quanto non definisce di per se un animale morto.	Utilizzo di carcasse o parti di carcasse di piccoli animali somministrati ad animali domestici nella propria unità di allevamento.
Art. 34b cpv. 2 lett. a Abs. 3	Non è necessario elencare l'urina, in quanto l'urina è un componente dei liquami secondo la nuova definizione. Le eccezioni non sono plausibili. La miscelazione deve essere possibile prima del riempimento.	Cpv. 2 Dopo aver consultato l'Ufficio federale dell'agricoltura e l'Ufficio federale dell'ambiente, l'UFV autorizza il componente se: a. è composto da calce, letame, urina , compost o ... Eliminare il paragrafo 3.
Art. 39 cpv. 3	In precedenza non era richiesta alcuna garanzia di assunzione per l'art. 17 cpv. 2, ma ora è così perché l'art. 39 cpv. 3 è stato abrogato e l'art. 39 cpv. 1 si riferisce <u>solo</u> all'art. 17 cpv. 1 e non si occupa più delle eccezioni.	1 Chiunque esporti sottoprodotti di origine animale <u>soggetti a notifica ai sensi dell'articolo 17, cpv.1...</u>
Art. 45	Chi fa rispettare l'applicazione dell'OSOAn presso le aziende di trasporto? Riteniamo ragionevole regolamentare chiaramente le responsabilità in questo caso.	Regolamentare l'applicazione della normativa presso le aziende di trasporto
Allegato 1b	Capitolo 2 Stabilimenti soggetti a registrazione per il riciclaggio canalizzato: i numeri da 21 a 24 descrivono la raccolta e la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale per il riciclaggio canalizzato. Per poter essere utilizzati nel riciclaggio canalizzato, i sottoprodotti di origine animale devono essere trasformati in conformità all'allegato 5. La trasformazione dei sottoprodotti di origine animale con metodi conformi all'allegato 5 o all'art. 21 cpv. 2 è di per sé soggetta ad autorizzazione (cfr. Allegato 1b n. 11). Per analogia con l'OSOAn, qui vanno elencati solo gli stabilimenti che svolgono attività che richiedono una registrazione ai sensi dell'OSOAn: raccolta, immagazzinamento e trasporto di sottoprodotti di origine animale per il riciclaggio incanalato. Il termine trattamento dovrebbe essere completamente omissivo. Vanno aggiunte le imprese di raccolta e trasporto.	Al capitolo 2, numeri 21-24, sostituire "raccolto e trasformato" con "raccolto, immagazzinato e trasportato". Aggiungere il numero 25 per le operazioni di raccolta e trasporto.

Allegato 4	<p>Le specifiche relative al trasporto e all'immagazzinamento provvisorio di sottoprodotti di origine animale nel contesto del riciclaggio canalizzato devono essere specificate nell'allegato 4, analogamente al trasporto di sottoprodotti di origine animale K1, rifiuti alimentari, ... (cfr. art. 32b della nuova ordinanza), nella misura in cui sono previste norme specifiche, come l'approvazione di un concetto di pulizia.</p> <p><u>Questo è rilevante ai fini della biosicurezza nell'ambito della raccolta dell'umido organizzata dai Comuni, tenuto conto del rischio elevato ad esempio per quanto riguarda la peste suina africana!</u></p>	Aggiungere all'Allegato 4.
Allegato 4, cifra 11	<p>Il testo della cifra 11 richiede una dicitura (scritta) e un colore per l'identificazione. Tuttavia, la nuova lett. e contiene solo una dicitura (manca il colore).</p>	Aggiungere il colore richiesto al punto e (colore esistente o nuovo).



3 Osservazioni generali sull'ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per alimenti per animali e come concime (ORSOAn)

In linea di principio, accogliamo con favore il contenuto della nuova ordinanza. Per garantire un'applicazione efficace, i tipi di fertilizzanti coperti dall'ordinanza devono essere definiti più chiaramente e l'obbligo di tenere dei registri deve essere limitato ai fertilizzanti che rientrano nell'OSOAn e nell'ORSOAn.

I paragrafi relativi alle norme sul trasporto sono incoerenti e talvolta di difficile comprensione. Per motivi di chiarezza, dovrebbero essere semplificati come la sezione sul trasporto nell'OSOAn. Diversi passaggi del testo sono di difficile comprensione anche a causa di alcune doppie negazioni (ad esempio, l'esclusione dei non ruminanti).

La richiesta di deroga alla possibilità di separare i percorsi produttivi in termini di spazio e tempo dovrebbe essere attuata in modo coerente nell'ORSOAn.



4 Osservazioni sui singoli articoli sull'ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per alimenti per animali e come concime

Si vedano le osservazioni sulla DPO, che descrivono la possibilità che veicoli, imballaggi, contenitori e locali in cui sono stati precedentemente conservati prodotti che non possono essere somministrati alla rispettiva specie animale possano comunque essere utilizzati per il trasporto/stoccaggio di prodotti destinati all'alimentazione di questa specie animale dopo che è stata eseguita una procedura di pulizia documentata. Il rischio di contaminazione incrociata che ne deriva deve essere evitato fin dall'inizio, motivo per cui questo aspetto sarà nuovamente esaminato scientificamente dall'autorità responsabile nell'ambito del processo di consultazione e i risultati saranno integrati nell'ordinanza prima della sua emanazione.

In generale, va notato che l'ordinanza è molto difficile da leggere. Ciò è dovuto in parte alla formulazione scelta e in parte al numero evidentemente elevato di ridondanze, che potrebbero certamente essere notevolmente ridotte riunendo requisiti ripetitivi e uniformi. Un esempio è la ripetizione dei requisiti relativi al trasporto e allo stoccaggio in ciascuno degli articoli elencati. Una revisione concettuale, con una riduzione all'essenziale, favorirebbe enormemente la comprensibilità e quindi anche la sicurezza per quanto riguarda la corretta applicazione pratica dei requisiti e dovrebbe quindi essere intrapresa dall'autorità competente nell'ambito del processo di consultazione.

Articolo	Commento / Osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
Art. 1	Mancano le operazioni di immagazzinamento e trasporto. Sebbene si faccia ripetutamente riferimento al trasporto negli articoli da 4 a 29, la responsabilità e la responsabilità dell'applicazione non sono disciplinate.	Punto a: i requisiti per la separazione lungo la catena degli alimenti per animali per il riciclaggio canalizzato nelle aziende alimentari, negli stabilimenti di trasformazione e di produzione di alimenti per animali, le <u>aziende di trasporto e di immagazzinamento;</u>

Art. 4, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 27, 29	Quando si trasportano sottoprodotti di una specie diversa da quella indicata in ciascuna sezione, è richiesta solo la "pulizia" secondo una procedura documentata per evitare la contaminazione incrociata. Potrebbe essere ragionevole richiedere anche la <u>disinfezione</u> , come avviene nell'OSOAn per i locali e i contenitori.	[...] purché siano stati puliti e <u>disinfettati</u> secondo una procedura documentata per evitare contaminazioni incrociate.
Art. 1 lett. a	Formulazione poco chiara. Separazione dei sottoprodotti di origine animale da altri mangimi non ottenuti nell'ambito del riciclaggio canalizzato. In questo caso c'è una mancanza di precisione.	...i requisiti per la separazione <u>dei sottoprodotti di origine animale</u>
Art. 4 cpv. 1	L'OSOAn utilizza i termini "veicolo, recipiente, cartone o ad altro materiale di imballaggio" quando si riferisce al trasporto e all'immagazzinamento dei sottoprodotti di origine animale (cfr. Allegato 4 OSOAn). Questi termini devono sempre essere utilizzati in modo coerente.	
Art. 4 cpv. 1 e 2 fino all'art. 29	Cpv. 1 e 2, sono di difficile comprensione e dovrebbero essere semplificati, se possibile. Il cpv. 1 stabilisce un principio, che poi è immediatamente "cancellato" dal cpv. 2 (eccezioni). Si dovrebbe valutare se questa struttura (che si estende dall'art. 4 all'art. 29) possa essere sostituita da una formulazione più semplice e comprensibile.	Cpv. 1 semplificare Eliminare il cpv. 2
Art. 4 cpv. 3	Per analogia con altri obblighi di conservazione, i registri devono essere conservati <u>per tre anni</u> anziché due. Ciò deve applicarsi per analogia ad altri articoli con la stessa formulazione, come ad esempio l'art. 6 cpv. 3.	Cpv. 3: ...autorità per almeno <u>tre</u> anni...
Art. 5 cpv. 2	Formulazione molto macchinosa da semplificare. In italiano traduzione sbagliata! 2 Tuttavia, il sangue di non ruminanti può provenire da macelli che non macellano ruminanti se:	
Art. 6	Il titolo non è formulato in modo sufficientemente preciso. Fondere con l'art. 9.	Titolo: Trasporto di sangue <u>non lavorato</u> di non ruminanti.
Art. 6 cpv. 1	Errore nel testo.	Il prodotto ematico destinato alla fabbricazione di prodotti sanguigni <u>da</u> non ruminanti...
Art. 7 cpv. 2 lett. b	Fasi intermedie mancanti	lett. b il materiale greggio sfuso, i <u>prodotti derivati</u> e i prodotti finiti sfusi provenienti da non ruminanti e ruminanti devono essere raccolti e confezionati separatamente;
Art. 7 cpv. 2, lett. c	Il termine "processo costante di compensazione" non è preciso. Quali prove materiali sono fornite dal produttore per dimostrare che sta effettuando questo confronto: bollettini di consegna, etichettatura, analisi, ecc. ?	Il termine " processo costante di compensazione " deve essere specificato.

Art. 7 cpv. 1 e 2 e art. 9	Aggiunta di "non ruminanti" a "prodotti sanguigni" (analogamente agli artt. 5 e 6).	Sostituire in tutti i punti "prodotti sanguigni" con "prodotti sanguigni di non ruminanti".
Art. 9	Stabilire condizioni comuni di conservazione e trasporto per il sangue non lavorato e per quello lavorato, integrando l'art. 6.	Adattare titolo e cpv.
Art. 11 cpv. 2	Anche in questo caso valutare se oltre alla pulizia occorre introdurre anche in termine "disinfettati". Errore nella formulazione francese.	
Titolo sezione 5	A prima vista non è chiaro l'obiettivo di questo articolo, quindi il titolo dovrebbe essere modificato per renderlo più comprensibile.	Sezione 5: Sottoprodotti e proteine trasformate miste di non ruminanti per animali acquatici negli stabilimenti di acquacoltura.
Art. 20 - 22	Viene fatta una distinzione tra non ruminanti e altri animali. Poiché gli "altri animali" possono essere solo ruminanti (e non "non ruminanti"), il testo sarebbe più comprensibile se si usasse il termine "ruminanti" invece di "altri animali". Questo vale per tutti i passaggi interessati degli articoli 20, 21 e 22. Il sistema ruminanti/non ruminanti è già presente nell'articolo 22 cpv. 2, lettera d), nonché negli articoli 5 e 7.	Sostituzione sistematica di "altri animali" con "ruminanti".
Art. 25 cpv. 2 lett. a-d	"ruminanti o non ruminanti" sostituire con "altri animali"	lett. a. i sottoprodotti di insetti da un lato e di ruminanti e non ruminanti altri animali dall'altro sono immagazzinati separatamente; lett. b-d. per analogia.
Art. 30 e Art. 51	Non è plausibile che ciò si applichi solo ai mangimi composti e non ai mangimi semplici. Il termine "mangimi composti" deve essere definito.	
Art. 51 cpv. 2 lett. b e cpv. 3	Esiste una contraddizione tra l'art. 51 cpv. 2 lett. b e il cpv. 3, secondo cui la miscelazione nell'azienda agricola è consentita da un lato, ma vietata dall'altro nel cpv. 3. La miscelazione nell'azienda agricola deve essere eliminata dall'esenzione.	b. installazioni proprie di consegna, immagazzinamento, preparazione e somministrazione degli alimenti per animali, inclusi magazzini, silos e tutte le installazioni per il trasporto, la miscelazione , la distribuzione o la somministrazione degli alimenti per animali.
Art. 51 cpv. 3	Il testo è di difficile comprensione e può essere semplificato se necessario.	Sostituire con "Le eccezioni di cui al paragrafo 2 non sono consentite se i mangimi di cui al paragrafo 1 sono miscelati nella propria azienda".
Art. 53 cpv. 1	È auspicabile definire la <u>frequenza minima</u> delle analisi per uniformare l'applicazione.	Definire una frequenza minima di analisi.
Capitolo 7	Si applica solo ai fertilizzanti contenenti sottoprodotti di origine animale.	Capitolo 7: Requisiti per l'uso di concimi <u>contenenti sottoprodotti di origine animale</u> .

Art. 55 cpv. 1	L'obbligo di registrazione deve essere armonizzato con l'obbligo stesso, cfr. osservazioni OSOAn art. 27. Anche l'intestazione del capitolo 7 deve essere adattata di conseguenza. Le note esplicative menzionano la possibilità di trasferire le disposizioni sull'applicazione e la documentazione dell'uso dei fertilizzanti all'Ordinanza sui fertilizzanti. Si ritiene che ciò sia ragionevole.	Art. 55 Registri per lo spargimento di fertilizzanti contenenti sottoprodotti di origine animale su terreni agricoli. Cpv. 1 ... è responsabile dell'applicazione di fertilizzanti contenenti sottoprodotti di origine animale, ...
Art. 55 cpv. 2	La formulazione dell'articolo 55 cpv. 2, è complessa e dovrebbe essere semplificata ove possibile.	L'obbligo di tenere un registro non si applica se il fertilizzante contiene solo i sottoprodotti animali contenuti nello stomaco e nell'intestino e il letame o i sottoprodotti elencati nell'articolo 28, paragrafo 1, OSOAn.